

LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI TRA NORMATIVA E LINEE

Prof.ssa Simona Del Vecchio

Medico legale

Presidente I.A.S.P.H.A.

Vice Presidente Nazionale S.I.S.M.L.A.

Segretario Nazionale COMLAS

Convegno

"Nascere oggi. Etica della nascita e dell'accoglienza".

Ordine dei Medici di Biella

16 dicembre 2006


RISISTEMATIZZAZIONE DELLA MATERIA



TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA
MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA
DELL'ARTICOLO 15 DELLA LGGE 8 MARZO 2000,
N.53

MATERNITA' DELLA
LAVORATRICE

POLITICHE DELLA
FAMIGLIA






INTRODUZIONE DEL TERMINE *CONGEDO*

ESPLICITAZIONE DEL
RIFERIMENTO
AI DESTINATARI DELLE
DISPOSIZIONI

LINEE GUIDA DI METODO

- PUNTUALE INDIVIDUAZIONE DEL TESTO VIGENTE DELLE NORME
- ESPlicita INDICAZIONE DELLE NORME ABROGATE, ANCHE IMPLICITAMENTE, DA SUCCESSIVE DISPOSIZIONI
- COORDINAMENTO FORMALE DEL TESTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
- ESPlicita INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
- ESPlicita ABROGAZIONE DI TUTTE LE RIMANENTI DISPOSIZIONI
- ESPlicita ABROGAZIONE DELLE NORME SECONDARIE INCOMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RACCOLTE NEL T.U.



CAPO I:


ART. 1 RIPORTA L'OGGETTO DELLA LEGGE CIOE' CONGEDI, PERMESSI, RIPOSI, TUTELA E SOSTEGNO ECONOMICO, CONNESSI ALLE CONDIZIONI DI PATERNITA' E MATERNITA' DI FIGLI NATURALI, ADOTTIVI ED IN AFFIDAMENTO

ART.2 ESPLICITA LE DEFINIZIONI RIGUARDO ALLA TERMINOLOGIA USATA

ART. 3 DISPONE IL DIVIETO DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO FONDATA SUL SESSO

ART. 4 CONCERNE LA SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/ORI IN CONGEDO

ART. 5 CONFERMA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE L'ANTICIPIO DEL TFR DURANTE I PERIODI DI CONGEDO PARENTALE



CAPO I:

ART. 1 RIPORTA L'OGGETTO DELLA LEGGE CIOE' CONGEDI, PERMESSI, RIPOSI, TUTELA E SOSTEGNO ECONOMICO, CONNESSI ALLE CONDIZIONI DI PATERNITA' E MATERNITA' DI FIGLI NATURALI, ADOTTIVI ED IN AFFIDAMENTO

ART.2 ESPLICITA LE DEFINIZIONI RIGUARDO ALLA TERMINOLOGIA USATA

ART. 3 DISPONE IL DIVIETO DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE SUL LAVORO FONDATA SUL SESSO

ART. 4 CONCERNE LA SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/ORI IN CONGEDO

ART. 5 CONFERMA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE L'ANTICIPIO DEL TFR DURANTE I PERIODI DI CONGEDO PARENTALE

CONGEDO DI MATERNITA': ASTENSIONE
OBBLIGATORIA DELLA LAVORATRICE

CONGEDO DI PATERNITA': ASTENSIONE DEL
LAVORATORE IN ALTERNATIVA AL CONGEDO DI
MATERNITA'

CONGEDO PARENTALE: ASTENSIONE
FACOLTATIVA DELLA LAVORATRICE O DEL
LAVORATORE

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO:
ASTENSIONE FACOLTATIVA DELLA
LAVORATRICE O DEL LAVORATORE IN
DIPENDENZA DELLA MALATTIA STESSA

LAVORATRICE/ORE: DIPENDENTI DI PRIVATI
DATORI DI LAVORO, AMMINISTRZIONI
PUBBLICHE, SOCI DI COOPERATIVE, COMPRESI
QUELLI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO



CAPO II: TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

L'ART. 6 STABILISCE CHE IL PERIODO DURANTE IL QUALE VANNO APPLICATE SPECIALI MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PER LE LAVORATRICI E' FISSATO NELL'ARCO TEMPORALE COMPRESO TRA L'INIZIO DELLA GESTAZIONE ED IL SETTIMO MESE DELL'ETA' DEL FIGLIO

L'ART. 7 PRECISA I COSIDETTI LAVORI VIETATI ALLE DONNE IN GRAVIDANZA ELECCANDO NELL'ALLEGATO A QUELLI RITENUTI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI E NELL'ALLEGATO B GLI AGENTI E LE CONDIZIONI DI LAVORO DA EVITARE ASSOLUTAMENTE



Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'

- I DUE MESI PRECEDENTI LA DATA PRESUNTA DEL PARTO (SALVO I CASI DI FLESSIBILITA')
- IL PERIODO INTERCORRENTE TRA TALE DATA E QUELLA EFFETTIVA DEL PARTO, OVE IL PARTO AVVENGA OLTRE LA DATA PRESUNTA
- I TRE MESI DOPO IL PARTO (SALVO I CASI DI FLESSIBILITA')
- GLI ULTERIORI GIORNI NON GODUTI PRIMA DEL PARTO, OVE IL PARTO AVVENGA IN DATA ANTICIPATA RISPETTO A QUELLA PRESUNTA



Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'

L'INTERDIZIONE DAL LAVORO VIENE DISPOSTA PER I SEGUENTI MOTIVI:

- 1) NEL CASO DI GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA O DI PREESISTENTI FORME MORBOSE CHE SI PRESUME POSSANO ESSERE AGGRAVATE DALLO STATO DI GRAVIDANZA;
- 2) QUANDO LE CONDIZIONI DI LAVORO O AMBIENTALI SIANO RITENUTE PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO;
- 3) QUANDO LA LAVORATRICE NON POSSA ESSERE SPOSTATA AD ALTRE MANSIONI



Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'

L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA SPONTANEA O VOLONTARIA E' CONSIDERATA COME MALATTIA A TUTTI GLI EFFETTI NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 4,5,6 DELLA L.194/78,

PERTANTO SE AVVIENE NEI PRIMI 180 (PERCHE' E' CONSIDERATA ABORTO)

MENTRE DOPO IL 180° GIORNO L'INTERRUZIONE E' CONSIDERATA PARTO, E PERTANTO, RIENTRA NELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO.



Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'

LA RICHIESTA DEL CONGEDO DI MATERNITA' DEVE ESSERE INOLTRATA ALL'INPS IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO OVVERO ALL'INPS E AL DATORE DI LAVORO IN CASO DI PAGAMENTO A CONGUAGLIO


IL MODULO DI RICHIESTA GIÀ PREDISPOSTO DALL'INPS (MODULO MATERNITA') E COMPILATO DAL GINECOLOGO DELLA STRUTTURA ASL O AOSP DEVE RIPORTARE:

- A) LE GENERALITA' DELLA LAVORATRICE**
 - B) L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DELLA SEDE DOVE L'INTERESSATA PRESTA IL PROPRIO LAVORO, DELLE MANSIONI ALLE QUALI E' ADDETTA, DELL'ISTITUTO PRESSO IL QUALE E' ASSICURATA PER IL TRATTAMENTO DI MALATTIA**
 - C) IL MESE DI GESTAZIONE ALLA DATA DELLA VISITA**
 - D) LA DATA PRESUNTA DEL PARTO**
- 

Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'


LO STESSO MODULO E' IN USO PER LA RICHIESTA DI FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'

IL CONGEDO DI MATERNITA', FERMA RESTANDO LA SUA DURATA COMPLESSIVA, PUO' ESSERE FRUITO DALLA LAVORATRICE CON UN MARGINE DI FLESSIBILITA' RISPETTO ALLA DATA PRESUNTA DEL PARTO, E NEI QUATTRO MESI SUCCESSIVI AL PARTO



Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'

L'ESERCIZIO DELLA FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA' E' VIETATO COMUNQUE NEI CASI DI LAVORI PREVISTI DA UN DECRETO INTERMINISTERIALE A CUI FA RINVIO IL TESTO UNICO


- A) ASSENZA DI CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE CONFIGURINO SITUAZIONI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA LAVORATRICE E/O DEL NASCITURO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA**
 - B) ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO**
 - C) VENIR MENO DELLE CAUSE CHE ABBIANO IN PRECEDENZA PORTATO AD UN PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA NELLE PRIME FASI DELLA GRAVIDANZA**
 - D) ASSENZA DI PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DELLA LAVORATRICE E DEL NASCITURO DERIVANTE DALLE MANSIONI SVOLTE, DALL'AMBIENTE DI LAVORO E/O DALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PREVISTO**
 - E) ASSENZA DI CONTROINDICIZIONI ALLO STATO DI GESTAZIONE RIGUARDO ALLE MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO**
- 

Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'

SE NELL'AZIENDA DELLA LAVORATRICE E' PREVISTO L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, SARA' IL MEDICO COMPETENTE A VALUTARE TUTTE LE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO D)

ANCHE SE SUSSISTE L'OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, AFFINCHE' LA LAVORATRICE POSSA BENEFICIARE DELL'OPZIONE DELLA FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA', E' NECESSARIO CHE PURE IL GINECOLOGO INDICHI L'ASSENZA DA CONTROINDICAZIONI PER IL LAVORO DA SVOLGERE

NEL CASO DI INTERRUZIONE DELLA FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA' I GIORNI NON GODUTI PRIMA DELLA DATA DEL PARTO VENGONO AGGIUNTI AL PERIODO DI CONGEDO SUCCESSIVO AL PARTO




Capo III: CONGEDO DI MATERNITA'

ALLA NASCITA DEL FIGLIO LA LAVORATRICE E' TENUTA A PRESENTARE, ENTRO TRENTA GIORNI, IL CERTIFICATO DI NASCITA DEL FIGLIO STESSO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445 DEL 2000

L'INDENNITA' CORRISPOSTA PER CONGEDO DI MATERNITA' RIASSORBE OGNI ALTRA INDENNITA' SPETTANTE PER FATTO DI SALUTE: QUINDI, LA MALATTIA INSORTA DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITA' NON E' INDENNIZZAZIBILE

PER LE ADOZIONI E GLI AFFIDAMENTI IL CONGEDO DI MATERNITA' E' PREVISTO PER LA LAVORATRICE CHE NE FA RICHIESTA QUANDO IL BAMBINO SIA DI ETA' INFERIORE AI SEI ANNI, HA DURATA DI TRE MESI ED E' FRUIBILE DURANTE I PRIMI TRE MESI DALL'INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA



CAPO IV: CONGEDO PATERNITA'

CAPO V: CONGEDO PARENTALE

CAPO VI : RIPOSI, PERMESSI, CONGEDI

**CAPO VII: CONGEDI PER MALATTIA
DEL FIGLIO**



CAPO VIII: DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO

CAPO IX: DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO

CAPO X : DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATRICI/ORI

CAPO XI: LAVORATRICI AUTONOME E IMPRENDITRICI AGRICOLE

CAPO XII: LIBERE PROFESSIONISTE

CAPO XIII, XIV, XV, XVI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

